



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet giornaliera.sarabertolazzi.it e www.giornaliera.sarabertolazzi.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* giornaliera.sarabertolazzi.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite, è emerso che il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* del sito riporta i riferimenti di *omissis* ;
- c) dalle verifiche svolte sul RUI, il predetto numero di matricola *omissis* è risultato associato alla persona di *omissis* quale collaboratrice dell'intermediario *omissis*, iscritto nel Registro con n. *omissis*; dagli ulteriori accertamenti effettuati, inoltre, si è evidenziata una corrispondenza fra l'indirizzo presente nella *home page* del sito e quello della sede legale del sopracitato broker;
- d) il sito *internet* giornaliera.sarabertolazzi.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso all'intermediario *omissis* una richiesta di riconoscimento o disconoscimento del dominio giornaliera.sarabertolazzi.it, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- f) *omissis*, il suddetto intermediario, nel riscontro alla nota trasmessa dall'IVASS relativamente all'istruttoria di altro sito (preventivi.sarabertolazzi.it), ha disconosciuto "qualsivoglia dominio *internet* destinato alla stipula di polizze temporanee oppure di altre tipologie di coperture assicurative online" riportanti riferimenti a dati societari o a quelli dei collaboratori, informando inoltre l'Istituto che né la società *omissis* né alcuno dei propri collaboratori, iscritti nella sezione E del RUI, sono titolari di un dominio *internet*; lo stesso intermediario ha inoltre fatto presente che la predetta *omissis* ha interrotto il rapporto di collaborazione con la società che, da verifica RUI, risulta essere cessato

omissis ;

omissis

per i domini *breve.bertolazzi.it* e *giorn.sarabertolazzi.it* già oggetto di ordine di cessazione da parte dell'IVASS *omissis* e di cui si è data evidenza al pubblico con comunicato stampa del 05/11/2024;

- g) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home page*, *omissis* , chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- h) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in Hostings Concepts B.V. la società che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* , riferimenti riconducibili all'indirizzo della sede legale e alla collaboratrice della società *omissis* che ha disconosciuto il sito;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* ulteriori elementi informativi in riferimento al sito *giornaliere.sarabertolazzi.it*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- j) *omissis* , il *Registrar* ha riscontrato la richiesta trasmessa dall'Istituto con delle risposte automatiche che non hanno fornito ulteriori informazioni utili all'identificazione del titolare del dominio;
- k) dagli accertamenti effettuati, il sito *internet giornaliere.sarabertolazzi.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e risulta, alla data odierna, ancora attivo e accessibile agli utenti anche con il nome a dominio preceduto dall'acronimo *www*, *www.giornaliere.sarabertolazzi.it*.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet giornaliere.sarabertolazzi.it e www.giornaliere.sarabertolazzi.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei

confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* giornaliere.sarabertolazzi.it e www.giornaliere.sarabertolazzi.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI